



**CITTÀ DI MONOPOLI**  
**70043 PROVINCIA DI BARI**  
**POLIZIA MUNICIPALE**

**Prot. nr. 17724**

**Ord. nr. 86**

**IL DIRIGENTE**  
**VI AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE**

**PREMESSO** che via Cappuccini, strada in massima parte disciplinata a doppio senso di circolazione, con limitazione di inibizione alla sosta, sul versante Bari, nel tratto compreso tra via G.B. Vico e il P.L. linea ferroviaria Bari-Lecce;

**CONSIDERATO** che con il vertiginoso aumento del traffico cittadino e per le dimensioni della carreggiata, in molti momenti della giornata, la circolazione nei due sensi provoca spesso rallentamenti, ingorghi ed in alcuni casi anche momentanee interruzioni della circolazione, resa anche difficoltosa ogni qual volta si verifica l'apertura del P.L. della linea ferroviaria Bari-Lecce, per la presenza di auto regolarmente in sosta ai margini della carreggiata, tranne che nel tratto innanzi enunciato;

**CONSIDERATO** altresì che via Cappuccini è un'arteria ad alta densità di traffico, con possibilità di entrata ed uscita dal centro abitato, per cui necessita rendere sempre scorrevole la circolazione veicolare, adottando accorgimenti che consentano di eliminare tutte le cause che creano turbative e rallentamenti al traffico;

**VALUTATA** quindi la possibilità di adottare, a seguito di specifico sopralluogo effettuato in zona, la soluzione che prevede di vietare alla sosta permanentemente, quei tratti di via Cappuccini ritenuti più critici per la circolazione stradale, garantendo nel contempo la sicurezza e l'incolumità pubblica;

**VISTI** gli artt.5/3° comma e 7 del vigente Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e sue modifiche ed integrazioni; nonché il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n, 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267, "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**ORDINA**

**l'istituzione del Divieto di Fermata (Fig. II 75 Art. 120) in via Cappuccini, nei seguenti tratti stradali:**

- **Via Cialdini - Via Accademia Filosofica Ebraica, versante Bari, direzione di marcia Mare/Monti, in sostituzione del divieto di sosta esistente;**
- **Via Accademia Filosofica Ebraica – Via Oberdan, versante Bari, direzione di marcia Mare/Monti, in sostituzione del divieto di sosta esistente;**

- **Via Oberdan – Via Cardinal Marzati, versante Bari, direzione di marcia Mare/Monti;**
- **Via Cardinal Marzati – Viale Aldo Moro, versante Bari, direzione di marcia Mare/Monti;**
- **Viale Aldo Moro e sino al civico n°156 di via Cappuccini, versante Brindisi, direzione di marcia Monti/Mare;**
- **Dal civico n°150/A di via Cappuccini e sino all'intersezione di via Oberdan, versante Brindisi, direzione di marcia Monti/Mare;**
- **Via Oberdan – P.L. linea ferroviaria Bari/Lecce, versante Brindisi, direzione di marcia Mare/Monti.**

La presente **Ordinanza** diviene esecutiva con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, così come elencato e descritto in precedenza, con revoca di atti emessi in precedenza ed aventi stesse finalità.

**I TRASGRESSORI**, saranno sanzionati a norma di legge;

**LA POLIZIA MUNICIPALE** e tutti gli altri **ORGANI DI POLIZIA** sul territorio, sono incaricati per la esecuzione della presente Ordinanza.

## **AVVISA**

- A norma dell'art. 3, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere : per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio , al Tribunale Amministrativo di Bari.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente VI Area Organizzativa - Polizia Locale.

## **DISPONE**

di questa Ordinanza:

- La pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio;
- e la trasmissione, perché ne abbiano conoscenza:
- Comando Regione Carabinieri Puglia – Compagnia di Monopoli;
  - Questura di Bari - Commissariato di Pubblica Sicurezza – Monopoli;
  - Compagnia Guardia di Finanza – Monopoli;
  - Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Monopoli;
  - Comando Polizia Municipale - Sede;
  - L'inserimento nel registro delle Ordinanze Sindacali.

Dalla Residenza Municipale, lì 07 aprile 2009

M.lloT.f. \_\_\_\_\_

Il Dirigente VI A.O. – Polizia Locale

\_\_\_\_\_  
(Dott. Michele Magg. PALUMBO)